

Spett.le Autorità,

ho letto con preoccupazione la proposta di regolazione formulata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti relativa a *Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che i passeggeri in possesso di abbonamenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, che per tenere conto dei rilievi formulati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato fa riferimento alla *libertà delle imprese ferroviarie di decidere se offrire titoli di viaggio in abbonamento*, motivandola con il fatto che *il servizio di trasporto passeggeri offerto sulle linee AV è un servizio di mercato, tale per cui l'assetto dell'offerta e le politiche commerciali e di prezzo non possono che essere definiti liberamente, in funzione del livello di redditività degli stessi e delle strategie commerciali, da ciascuna impresa ferroviaria*.

Desidero, a tale proposito, ricordarvi che, nel tenere conto dei rilievi formulati dall'AGCM, non avete tenuto conto in alcun modo delle circostanze rappresentate dai Comitati pendolari e che vorrei ricordarvi personalmente, in qualità di utente del servizio ferroviario e di cittadino, in particolare:

- vivere in una città e lavorare in un'altra a centinaia di chilometri di distanza è un fenomeno ormai diffuso e rappresenta una necessità, che richiede la possibilità di spostarsi con facilità e a condizioni ragionevoli tra un centro metropolitano e un altro;
- il servizio di trasporto AV, di fatto, anche per l'assenza di una reale concorrenza nell'utilizzo dell'infrastruttura realizzata con finanziamenti della collettività, ha assunto e presenta profili di servizio pubblico innegabili. Ciò è avvalorato e confermato dalla recente eliminazione da parte di NTV, della possibilità di acquistare abbonamenti sulla tratta Torino-Milano;
- le esigenze degli abbonati non sono perfettamente sovrapponibili, anche solo in termini di frequenza nello spostamento tra due città, con quelle dei viaggiatori che utilizzano altre offerte commerciali;
- il trasporto regionale o il Freccia bianca, laddove presenti, così come attualmente strutturati, non possono costituire una valida alternativa al trasporto AV. A titolo di esempio, nella tratta Torino-Milano, i treni regionali e i Freccia bianca presentano un tempo di percorrenza doppio (al netto dei disservizi che, quando si verificano, portano a viaggi di durata inaccettabile) e sono già molto affollati da pendolari domiciliati nelle città di Vercelli, Novara e nelle altre intermedie, mentre nella tratta Firenze-Bologna/Bologna Firenze l'alternativa ai treni regionali è pressoché inesistente;
- il titolo di viaggio "abbonamento", dovrebbe, per sua natura, consentire a chi ne fa uso di poter usufruire del primo mezzo utile per spostarsi.

In conclusione, il provvedimento finale così come da voi formulato, anche apparentemente introduce "diritti dei passeggeri", mette in pericolo (ciò è ben rappresentato dalla recente eliminazione da parte di NTV, della possibilità di acquistare abbonamenti sulla tratta Torino-Milano, lasciandolo alla mercè di imprese ad oggi ancora scarsamente regolate, che operano in palese situazione di non concorrenza) il diritto alla mobilità sostenibile per motivi di lavoro.

Alberto Travaglini